

STUDIO SESANA ASSOCIATI

**Ai Sigg. CLIENTI
AGENTI e
RAPPRESENTANTI
Loro Sedi**

ALIQUOTA RITENUTA D'ACCONTO SULLE PROVVIGIONI

L'art. 25-bis del D.P.R. 600/73, come modificato dall'articolo 21 della Legge 449/97, dispone che la ritenuta d'acconto sulle provvigioni spettanti agli agenti e rappresentanti di commercio e simili è correlata all'aliquota del primo scaglione Irpef, nella misura fissata dall'art. 11 del Testo Unico.

L'articolo 2 comma 1 della Legge Finanziaria per l'anno 2003, Legge 289 del 27 dicembre 2002, ha modificato la misura dell'aliquota del primo scaglione di reddito Irpef, portandola al 23%; tale modifica comporta come conseguenza immediata che le ritenute d'acconto da operare sui **pagamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2003** (ritenute da versare entro il giorno 17 febbraio 2003) devono essere effettuate con un'**aliquota** del **23%** su di una **base imponibile** che può essere pari al **50%** delle provvigioni oppure al **20%**, se l'agente si avvale in via continuativa della collaborazione di dipendenti o di terzi.

Sostanzialmente la **ritenute d'acconto** sarà calcolata nella misura del **11,5%** dell'intero imponibile **ovvero** del **4,6%** se ci si avvale di dipendenti o di terzi.

La nuova misura sarà applicata alle ritenute operate dal mese di gennaio 2003, cioè dai pagamenti di provvigioni effettuati da tale mese, a prescindere dal periodo cui si riferiscono i pagamenti in oggetto (provvigioni maturate nel 2002 e fatturate nel 2003).

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

Milano, 7 gennaio 2003.